LA LEGGE N° 4/2013: UN VIAGGIO VERSO UN MARE IN TRASPARENZA O UN BUCO NELL'ACQUA?

A cura di Francesca Consalvi, consultant di HSPI

"Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013": ecco la dicitura della carta intestata su cui ogni libero professionista redigerà l'offerta per il suo cliente o la firma in calce che leggeremo nei messaggi email ricevuti da un qualsiasi freelance.
Potrebbe forse suonare altisonante, poiché quando si citano leggi e decreti sembra che anche un biglietto bianco possa acquistare spessore ed indossare l'abito formale, eppure si tratta di tutto fuorché di forma in quanto, dopo 10 anni di accesi dibattiti, il 10 febbraio scorso è finalmente **entrata in vigore la Legge n.4 del 14 gennaio 2013** che coinvolge tutti i profili professionali che rispondono ai criteri di *"attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale"* [1].

In totale, vengono chiamate in causa circa 200 professioni, suddivise in 5 categorie (Discipline Socio-formative, Discipline Culturali, Discipline Tecniche, Discipline Amministrativo-contabili e Discipline del Benessere). Attraverso questa legge, quindi, potranno trovare casa le figure professionali a noi vicine, quali i consulenti di direzione o i Project Manager di un'azienda.

In così poche righe già così tanti numeri, ma si tratta in realtà di un concetto assai semplice: la speranza di regolamentare lo svolgimento delle ormai numerose libere professioni al fine di tenere traccia delle irregolarità fiscali e, soprattutto, di tutelare il consumatore, che potrà avere visibilità delle competenze del professionista a cui si sta rivolgendo.

Bellissimi propositi. Ma come si intende raggiungerli in termini concreti?

Già nel rapporto ISFOL del 2004 cominciavano ad echeggiare concetti quali "trasparenza" e "spendibilità", dove la trasparenza delle competenze, dei titoli e delle qualifiche rappresenta il veicolo attraverso cui il patrimonio cognitivo posseduto dal singolo può essere riconoscibile, valutabile e certificabile, andando così a costituire lo strumento che permette la capitalizzazione dei saperi e la mobilità del cittadino. Un concetto quindi ripreso in pieno dalla legge in oggetto, la quale non solo attribuisce alla competenza un valore misurabile, ma addirittura rende questo valore il termine ultimo con cui pesare e legittimare una determinata professione.
La norma suggerisce una tracciabilità in termini di qualifiche che potrebbe garantire qualità ed affidabilità di ogni singolo professionista operante sul mercato dei servizi professionali ed è pertanto rivolta a quelle professioni non organizzate in ordini o collegi (escluso il settore sanitario e l'artigianato, così come le attività commerciali e di pubblico esercizio, in quanto disciplinati da specifiche direttive).
"La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI». […] I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione" [2] .

1 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", Legge 14 gennaio 2013 n.4, Art.1, comma 2.

2 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", Legge 14 gennaio 2013 n.4, Art.2, comma 2-3..

Un ruolo rilevante in questo processo di riconoscimento viene giocato dalle Associazioni professionali, chiamate a garantire l'applicazione delle suddette norme tecniche, nonché a controllare l'attuazione degli strumenti di tutela degli utenti finali dei servizi. Il singolo professionista può difatti decidere (su base volontaria o su richiesta esplicita di uno dei suoi clienti) di aderire ad una determinata Associazione, la quale, di contro, garantisce per lui in termini di qualità, competenze ed affidabilità.

Tutto ciò avviene grazie alla promozione della formazione permanente degli iscritti, adottando inoltre un codice di condotta (ai sensi dell'articolo 27-bis del D.lgs. 206/2005), stabilendo le sanzioni per chi vìola le regole professionali e mettendo a disposizione del cittadino uno sportello di riferimento a cui rivolgersi in caso di contenziosi.

Il professionista che intende ottenere un riconoscimento da parte dell'Associazione a cui decide di fare riferimento otterrà un'attestazione valida che fornisce ai suoi clienti garanzie circa la qualità del suo operato.

Sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico **(www.sviluppoeconomico.gov.it)** è disponibile l'elenco di tutte quelle Associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge.
In esso sono contenute le schede riassuntive delle Associazioni, firmate dai loro legali rappresentanti, che riportano i dati salienti in riferimento alla legge 4/13 e che permettono l'accesso ai siti web delle singole Associazioni.
Affinché un'Associazione risulti in regola per l'iscrizione all'elenco web del Ministero, occorre presentare una serie di documenti che indicano: l'atto costitutivo e Statuto, la struttura organizzativa, i requisiti per la partecipazione all'Associazione, l'elenco delle sedi (che devono risultare almeno tre in territorio nazionale), la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, il codice di condotta.

Ma chi attua la scrematura e con quali strumenti?

Non dimentichiamo che da tutte le procedure di attestazione, riconoscimento e qualificazione delle Associazioni come dei singoli professionisti non *"devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"*, come recita l'articolo 11 della legge.
L'elenco web presente sul sito del Ministero è inoltre distinto in due sezioni:

- **Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità:** si tratta di quelle Associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore);

- **Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità:** sono quelle Associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all'iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Associazione stessa. Ne è un brillante esempio **Iwa Italy,** la prima del settore ICT catalogata in questo gruppo di Associazioni. Protagoniste della sua collezione sono le 21 figure professionali operanti nel settore web uniformat secondo le direttive CEN in materia di Generation 3(G3) European ICT Profiles.

Le suddette Associazioni possono riunirsi in forme aggregative, lasciandoci presupporre l'innesto di un meccanismo decisamente prevedibile, seppure fondamentale.

Tramite l'aggregazione di più Associazioni, infatti, la rappresentanza di categoria può acquisire un

numero maggiore di affiliati, mettendo in moto quel processo di sana competizione volta ad acquisire maggiore visibilità sul mercato.
In questo modo, inoltre, il tema della qualità, tanto caro alla legge 4/13, verrebbe ancor più garantito dalle spietate leggi della concorrenza.

Lo stesso Articolo 4 della legge anticipa e rende lecito ciò che si verificherebbe in autonomia e cioè la pubblicizzazione del proprio libretto di professionisti tramite lo strumento più potente nel mondo dell'informazione: l'utilizzo di internet, come ad esempio il sito web dell'Associazione, il quale dev'essere garantito in termini di correttezza e trasparenza.
Sulle modalità operative di questa legge, **CNA Professioni** ha già prodotto una prima linea guida disponibile sul web sia per le Associazioni Professionali affiliate che per il singolo professionista, organizzando inoltre incontri sul tema. «*Fino ad ora* – commenta **Giorgio Berloffa**, presidente di CNA Professioni – *il cliente non aveva modo di conoscere le credenziali del professionista; un po' alla volta saranno allora le regole del mercato a spingere i professionisti verso la certificazione o verso l'iscrizione a un'Associazione».*

Solo luci o anche ombre?

Al di là degli aspetti concreti che derivano dalla presa in carico di questa legge, pare che i benefici di questo cambiamento di rotta lasci perplessa una seppure (finora) esigua platea di giudici.
La prima, anche se formale, osservazione da parte di **APCO** (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione) risiedeva nella definizione "*professione non organizzata in ordini o collegi*", da enunciare obbligatoriamente in ogni comunicazione con il proprio cliente. Vista come la palese categorizzazione dei professionisti della consulenza nella "serie B" della classifica, l'obiezione di APCO è stata accolta dal Senato che ne ha eliminato l'obbligatorietà.
Critiche mirate, invece, all'applicabilità ed alla misurabilità dei risultati provengono dall'**Associazione20Maggio**, la quale dichiara: *«Hanno rimarcato le lacune e proposto emendamenti alle forti carenze di una legge che concede di fatto alle libere Associazioni Professionali una totale gestione autoreferenziale e para-corporativa, che esclude qualsiasi forma di confronto con tutti gli stakeholder interessati in materia di certificazione della qualità e delle competenze, che introduce una forma invisibile di "tassazione" obbligatoria per i liberi professionisti»* che, come aggiunge **Fabrizio Dalla Villa** (autore del blog **Sembracerto)**, *«si limiterebbe a creare un sistema parallelo di Associazioni che si riconoscono da sole».*
«Chi ne fa le spese sono sempre i cittadini e i consumatori, privati ancora una volta di garanzie e di tutele», si legge ancora sul sito di **Associazione20Maggio.**

Ci si chiede, difatti, come sia possibile ottenere ed offrire garanzie dal momento che qualsiasi procedura prevista dalla legge è affidata allo spirito di "volontaria" adesione da parte di tutti gli attori coinvolti: dai professionisti, liberi anche in merito alla loro decisione, alle Associazioni, le quali non devono presentare/rispettare requisiti troppo fiscali per entrare anche solo a far parte della vetrina web del Ministero dello Sviluppo Economico (viene chiesto loro soltanto di presentare auto-referenze e documenti auto-prodotti).
Perciò, quel che ci resta da fare è rimettere le aspettative nelle mani della buona fede dei nostri professionisti, nella speranza che si lascino ispirare e guidare dall'etimologia del termine stesso: dal latino "*profitèri*", che indica l'azione di confessare pubblicamente o, meglio ancora, *confessarsi* nell'esercizio di un'arte, resa nobile proprio dai princìpi etici del suo onesto possessore.